



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
*Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e
acquicoltura*

**DISCIPLINA DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Z.R.C.)
(ART. 8 COMMA 1 LETT B E COMMA 3 L.R. 19 GIUGNO 2018 N.
5 e s.m.i.)**

1. Obiettivi e campo di applicazione.

1. Le presenti disposizioni intendono delineare i criteri uniformi di costituzione e funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) ai quali le Province e la Città Metropolitana di Torino devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti. Tali criteri perseguono l'obiettivo di favorire la creazione di aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”.

2. I presenti criteri si applicano in ordine alla costituzione e funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 5/2018 e s.m.i..

2. Modalità di costituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura previste all'articolo 8, comma 1, lettere b) della legge regionale 5/2018, sono costituite dalle Province e/o dalla Città Metropolitana.

2. Le zone di ripopolamento e cattura devono essere individuate preferibilmente su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione, compatibilmente con la disponibilità di aree idonee. Non devono insistere su ecosistemi vulnerabili sia per quanto concerne le specie botaniche che faunistiche (Rete Natura 2000), a meno che si dimostri in fase di valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse. Non devono essere contigue con le Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo 3, 4 e 5.

3. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

4. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia e/o Città Metropolitana provvederà a norma dell'articolo 16 della legge regionale 14/2014, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Avverso tale provvedimento i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia e/o la Città Metropolitana, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Decorso il termine, la Provincia e/o la Città Metropolitana, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.

7. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.

8. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

9. la Provincia e/o la Città Metropolitana, sentita la Giunta regionale, gli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA), in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.

10. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.

11. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole è ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria.

3. Criteri per la gestione e il funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura.

1. La legge Nazionale 157/1992 agli articoli 7 e 8 e la legge regionale 5/2018 all'articolo 4 individua le Province e la Città Metropolitana quali soggetti competenti per la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, in attuazione di quanto previsto dai Piani Faunistici.

2. Oltre alle operazioni di censimento e cattura della fauna venabile da utilizzare per le attività di ripopolamento, la gestione di questo Istituto si attua anche attraverso interventi di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione e il rifugio delle specie oggetto di incentivazione.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, sono oggetto di gestione da parte della Provincia e/o Città Metropolitana mediante:

- a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole;
- d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

4. La Provincia e/o Città Metropolitana, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle zone di ripopolamento e cattura ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, alle Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o ad Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio.

5. I soggetti che intendono attuare la gestione di tale Istituto di Protezione devono, previa presentazione di specifica istanza, stipulare un'apposita convenzione con la Città Metropolitana o Provincia competente per territorio. Alla suddetta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata una relazione tecnica che descriva in modo esauriente il piano di gestione che si intende mettere in atto. Tale documento tecnico deve contenere:

- la descrizione degli interventi previsti per la protezione e l'incremento numerico delle popolazioni faunistiche presenti;
- i piani e i programmi per l'attuazione delle attività di vigilanza, con riferimento anche ad eventuali convenzioni o accordi con Associazioni di Vigilanza Volontaria aventi competenza in ambito ambientale;
- il piano di azioni per la prevenzione e la mitigazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;
- la descrizione dei tempi e dei modi con i quali si intende procedere alle ricognizioni faunistiche e alle operazioni di stima delle consistenze delle specie oggetto di tutela e incentivazione;
- la descrizione delle modalità e delle tecniche previste per le eventuali operazioni di cattura e rilascio delle specie di interesse venatorio;
- le eventuali azioni di approntamento, manutenzione o miglioramento di strutture e infrastrutture atte al conseguimento degli obiettivi individuati;
- l'eventuale quota di risorse proprie che si intende utilizzare durante il periodo di gestione.

6. La durata della convenzione tra Provincia o Città Metropolitana e soggetto gestore può coincidere con quella della scadenza dell'istituto o può essere stipulata anche per periodi di durata inferiore.

7. Il testo della convenzione deve prevedere le inadempienze che comportano la risoluzione della stessa e le relative penali.

8. Entro il 30 settembre di ogni anno (contestualmente al programma annuale delle immissioni faunistiche) il soggetto gestore trasmette alla Provincia o alla Città Metropolitana il programma di gestione per l'anno successivo relativo alla Zona di Ripopolamento e Cattura ad esso affidato.

9. Entro il mese di febbraio di ogni anno il soggetto gestore trasmette alla Provincia o alla Città Metropolitana, e per conoscenza alla Regione, una relazione riportante il sunto delle attività svolte nell'anno precedente, oltre ai risultati delle operazioni di ripopolamento, di stima delle consistenze e delle eventuali operazioni di cattura e reimmissione in natura dei soggetti catturati. Tale relazione deve riportare anche l'eventuale rendiconto economico riportante le entrate e le spese sostenute per la gestione dell'Istituto affidato.

10. Il titolare della gestione è tenuto a:

- attuare quanto previsto dal piano e dal programma annuale di gestione;
- trasmettere, entro i tempi previsti, la relazione consuntiva relativa all'anno precedente e il programma di gestione per l'anno successivo;
- mantenere visibile la perimetrazione dell'Istituto in gestione provvedendo alla delimitazione dei confini mediante l'apposizione e manutenzione di apposite tabelle messe a disposizione dalla Provincia e/o dalla Città Metropolitana.

11. Le attività inerenti alle operazioni di cattura degli esemplari di interesse venatorio e alla loro successiva liberazione sul territorio venabile, ovvero in altri Istituti di protezione, devono essere svolte nel rispetto del Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019, che disciplina i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

12. Gli esemplari appartenenti alla fauna venabile oggetto di cattura devono essere destinati al ripopolamento di altri Istituti di protezione o del territorio venabile dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino su cui insiste l'area di cattura. Soltanto nel caso in cui la disponibilità di fauna catturata eccedesse la necessità dell'Ambito o del Comprensorio interessati, questa potrà essere destinata al ripopolamento di altri A.T.C. o C.A. o Istituti di Protezione compresi nel comprensorio omogeneo interessato, a condizione di reciprocità.